



178/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80238** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis), rappresentato
e difeso dall'avv. Emilio Solimando (c.f.
SLMMLE68B13L049Z) e dall'avv. Silvia Solimando (c.f.
SLMSLV74C65A662Z),

contro

- **Inps** - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R);
- **Ministero della difesa**, Direzione Generale della
previdenza militare e della leva (c.f. 80402190583)
in persona del Ministro *pro tempore*.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 6 maggio 2026, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv.
Nicola Casamassima su delega degli avv. Silvia
Solimando ed Emilio Solimando per il ricorrente e
l'avv. Filippo Mangiapane su delega dell'avv. Andrea
Botta per l'Inps. Nessuno è presente per il Ministero
della difesa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

PREMESSO CHE

1. Con ricorso del 18 dicembre 2023 il sig. XX

chiedeva di accertare il diritto alla
riliquidazione della pensione di anzianità in ragione
dei miglioramenti stipendiali disposti dal d.p.r. n.
185/2010 per il biennio economico 2008-2009, con
conseguente condanna dell'Inps alla rideterminazione
della pensione in argomento con decorrenza economica
del 1° aprile 2010 e alla corresponsione delle
differenze di rateo maturate a tale titolo dal 1°
agosto 2018, oltre aumenti perequativi e interessi.
Rappresentava di essere un ex primo maresciallo
luogotenente dell'Aeronautica militare cessato dal
servizio per dimissioni volontarie in data 31 marzo
2010 e di essere divenuto titolare di pensione diretta
di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il trattamento previdenziale era stato

presumibilmente liquidato dalla sede territoriale dell'Inpdap tenendo conto dei dati economici e giuridici comunicati in via provvisoria dall'Amministrazione di appartenenza, sulla base di valori retributivi rapportati ai parametri contrattuali vigenti al momento della presentazione della domanda di pensione (dicembre 2009). La pensione non risultava aver subito adeguamenti nel corso del tempo, salvo che per gli ordinari incrementi perequativi di legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con lettera diffida del 25 luglio 2023 aveva sollecitato sia l'Inps che il Ministero della difesa alla rideterminazione della prestazione previdenziale per ricalcolo della retribuzione pensionabile in ragione degli aumenti stipendiali disposti dal d.p.r. n. 185/2010 per il biennio economico 2008-2009. Il citato d.p.r. n. 185/2010 aveva infatti definito i miglioramenti stipendiali del personale di comparto (Esercito, Marina e Aeronautica militare) in relazione al biennio economico 2008-2009, prevedendo all'art. 3 che "i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto siano corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di

vigenza del presente decreto".

Il Ministero della difesa con nota del 31 luglio 2023 aveva declinato la propria competenza in favore dell'Inps, subentrato nella trattazione delle pratiche di pensione per il personale collocato in quiescenza nella posizione della riserva a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il ricorrente richiama le maggiori retribuzioni da utilizzare per il calcolo del trattamento di quiescenza e indicava la misura nella quale il trattamento stesso doveva essere rideterminato.

Chiedeva la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

2. Con memoria del 3 giugno 2024 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa, chiedendo di essere estromesso dal giudizio.

Rappresentava che, essendo il ricorrente cessato dal servizio il 31 marzo 2010, l'eventuale ricalcolo del trattamento pensionistico rientrava nell'esclusiva competenza dell'Inps.

3. Con memoria del 25 giugno 2024 si costituiva in giudizio l'Inps.

Faceva presente che la pensione era stata liquidata in base ai dati giuridici ed economici certificati

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

attraverso il mod. PA04 dall'amministrazione di appartenenza e nessuna nuova documentazione propedeutica alla domandata riliquidazione era stata acquisita. Adottando i provvedimenti di attribuzione della pensione sulla base dei dati forniti da tale amministrazione, non era competente a provvedere direttamente all'incremento domandato.

Eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente dovuti, pur dando atto che la domanda sembrava limitata dalla prescrizione a decorrere dalla messa in mora del 25 luglio 2023.

Chiedeva di disporre un rinvio della trattazione, al fine di permettere la definizione del procedimento volto alla richiesta riliquidazione della pensione, nei limiti della eccepita prescrizione, con conseguente eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

4. Con memoria del 5 luglio 2024 il ricorrente evidenziava che entrambe le parti convenute avevano declinato la propria responsabilità in ordine alla riliquidazione. Alla luce di ciò, chiedeva di disporre a carico dell'amministrazione la produzione in giudizio del fascicolo amministrativo relativo al trattamento previdenziale, con particolare riguardo ai dati giuridici ed economici (mod. PA04 e foglio di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

calcolo) comunicati all'Inps ai fini della liquidazione della prestazione pensionistica, riservandosi di formulare ogni osservazione.

5. All'esito dell'udienza del 17 luglio 2024, questa Sezione con ordinanza n. 115/2024, avendo ritenuto necessario acquisire la documentazione trasmessa dal Ministero all'Inps e conoscere se era stato dato riscontro alla diffida del 25 luglio 2023, eventualmente anche con esito negativo, ordinava al Ministero della difesa di depositare il fascicolo amministrativo del ricorrente e ogni altro documento utile per la definizione del giudizio.

6. Con nota del 12 agosto 2024 il Ministero della difesa, Comando logistico dell'Aeronautica militare, trasmetteva i documenti pervenuti all'Ufficio stesso e utilizzati per l'attivazione della pensione presso l'Inps.

7. Con memoria del 2 luglio 2025 il ricorrente evidenziava che dalla documentazione depositata emergeva che il Ministero non aveva trasmesso all'Inps i dati economico giuridici utili alla rideterminazione della pensione nei termini di cui al ricorso. Infatti, l'ultima comunicazione fatta all'Istituto risaliva al 12 novembre 2009, con l'inoltro di un mod. PA04 del 10 novembre 2009 che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

riportava, per l'anno di decorrenza della pensione (2010), una retribuzione pensionabile di quota A tarata su valori stipendiali correlati al previgente d.p.r. n. 171/2007 e non sulle maggiori retribuzioni da utilizzare per il calcolo del trattamento di quiescenza indicate dall'art. 2, d.p.r. n. 185/2010. Produceva un prospetto contabile recante la retribuzione pensionabile di quota A e di quota B, ribadendo la sussistenza di una differenza annuale di circa 700,00 euro alla decorrenza del 1° aprile 2010, oltre successivi aumenti perequativi. Chiedeva di condannare il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza e della leva a porre in essere ogni adempimento utile ai fini della richiesta riliquidazione da parte dell'Inps, nonché di condannare lo stesso Ministero al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. All'esito dell'udienza del 16 luglio 2025, con ordinanza n. 118/2025 questa Sezione, rilevato che con la precedente ordinanza n. 115/2024 era stata disposta l'acquisizione del fascicolo amministrativo del ricorrente, ed era stato chiesto di conoscere la posizione del Ministero della difesa sul diritto del ricorrente al riconoscimento dei miglioramenti economici maturati nel biennio 2008-2009, considerato

che il Ministero aveva dato solo parziale riscontro, senza esprimere alcuna posizione sul diritto del ricorrente al riconoscimento dei miglioramenti economici maturati nel biennio 2008-2009 in applicazione del d.p.r. n. 185/2010, assegnava nuovi termini al Ministero della difesa e all'Inps per depositare una relazione in merito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. Il 3 febbraio 2026 il Ministero della difesa depositava la nota dell'Aeronautica Militare, Comando logistico, Servizio di commissariato ed amministrazione, nella quale si affermava che "il dipendente 2° Ufficio trattamento economico pensionistico e previdenziale è competente al mero inserimento amministrativo dei dati economici e di servizio, ai fini pensionistici, non avendo alcuna potestà declaratoria in ordine alla sussistenza del diritto alla corresponsione dei miglioramenti eventualmente dovuti". Specificava altresì che, comunque, "all'esito di un eventuale giudicato favorevole al ricorrente e con le decorrenze stabilite dal dispositivo, il dipendente 2° Ufficio provvederà a calcolare (mod. PA04) le somme eventualmente spettanti al nominato in oggetto".

10. Con memoria del 1° aprile 2026 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, ribadendo

che risultava confermata la mancata trasmissione all'Inps dei dati economico giuridici utili alla rideterminazione della pensione con adeguamento ai miglioramenti disposti con d.p.r. n. 185/2010.

Premessa l'imprescrittibilità del diritto a pensione, affermava la spettanza delle differenze di rateo maturate a decorrere dal quinquennio precedente la lettera di messa in mora del 25 luglio 2023.

11. All'udienza del 6 maggio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, insistendo per le relative conclusioni.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta del ricorrente, ex primo maresciallo luogotenente dell'Aeronautica militare, cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 31 marzo 2010 e titolare di pensione diretta di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2011, di accertare il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, in considerazione degli incrementi stipendiali derivanti dall'applicazione retroattiva del d.p.r. n. 185/2010.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.

Il d.p.r. n. 185/2010, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 "sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica", all'art. 2, commi 1 e 2, individua i parametri di incremento del trattamento stipendiale a decorrere dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2009 in relazione a ciascun grado specificamente indicato; ai successivi commi 3 e 4 del medesimo art. 2 individua specifici ulteriori criteri applicativi anche ai fini della determinazione della base di calcolo ai fini della base pensionabile. Il d.p.r. in esame, inoltre, all'art. 3 precisa che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto" (comma 1). Prevede altresì che "i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. (...)".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ciò posto, in considerazione della data di cessazione dal servizio del ricorrente e della espressa previsione dell'applicazione degli incrementi in questione anche nei confronti del personale cessato da servizio nel periodo di vigenza del decreto medesimo, devono ritenersi applicabili i previsti incrementi stipendiali per il biennio economico 2008-2009, anche con effetto sul trattamento pensionistico spettante al ricorrente.

Il Ministero della difesa e l'Inps sono dunque tenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, a porre in essere gli adempimenti a tal fine necessari. Al riguardo, si richiama quanto espressamente affermato, con la memoria depositata il 3 febbraio 2026, dal Ministero della difesa in relazione alla propria competenza per la predisposizione del mod. PA04, ferma restando la competenza dell'Inps alla

successiva rideterminazione del trattamento di quiescenza.

Spettano altresì le differenze sui ratei già maturati nei limiti della prescrizione quinquennale e, dunque, con decorrenza dal 1° agosto 2018, tenendo conto dell'interruzione della prescrizione intervenuta con lettera diffida del 25 luglio 2023.

Sugli arretrati spettano infine gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri indicati in SS.RR., sent. 10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata).

Con riferimento alla richiesta di riconoscimento degli aumenti perequativi, si richiama la giurisprudenza di questa Corte che "ha negato la cumulabilità dei benefici contrattuali e degli aumenti perequativi, prevedendo l'attribuzione del trattamento più favorevole tra l'importo della pensione originaria perequata e quello della pensione riliquidata con i benefici contrattuali", considerato che "i benefici contrattuali e il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni, pur essendo due istituti diversi, mirano allo stesso risultato, ovvero neutralizzare gli effetti discendenti dall'aumento del costo della vita, nella più ampia

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ottica di attuare un'efficace protezione previdenziale delle varie categorie di pensionati, compatibilmente con gli equilibri generali della finanza pubblica" (Sez. terza di appello, sent. n. 44/2023, da intendersi qui richiamata).

3. In considerazione della particolarità della questione, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico in considerazione degli incrementi previsti dal d.p.r. n. 185/2010, oltre arretrati, interessi e rivalutazione come da motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio
che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei
riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti
nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di
consiglio del 6 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo
Giudice

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.05.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.05.2026 08:45:38
GMT+02:00